

di questo articolo è applicabile anche alle sezioni della Cassa ademprivile della Sardegna.

Abozzi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi per isvolgere il suo emendamento.

ABOZZI. Dirò due sole parole, perchè credo che si tratti di una omissione involontaria. Do lode alla Commissione per avere introdotto questo articolo aggiuntivo con cui si esonerano dalla tassa di ricchezza mobile i proventi delle casse agrarie, dei consorzi agrari, delle casse provinciali e dei monti frumentari. Ora io credo che questa stessa disposizione debba essere applicata alle sezioni della Cassa ademprivile della Sardegna, e la ragione è chiara. Lo scopo di questa cassa è duplice: fare mutui ai monti frumentari e concedere ad enfiteusi i terreni ademprivili riconosciuti suscettibili di coltura agraria.

Come la Camera vede, le funzioni di questa cassa sono identiche a quelle degli istituti contemplati dal disegno di legge. Nessuna ragione dunque per escluderla da questo beneficio. Non si comprenderebbe perchè fossero esenti dalla ricchezza mobile i monti frumentari, e la Cassa ademprivile, che serve a dar vita ed incremento a questi monti, non dovesse godere dello stesso beneficio.

Mi sono indotto a presentare l'emendamento nel presente disegno di legge, anzichè riservarmi di presentarlo alla legge speciale sulla Sardegna, per questa ragione. La Cassa ademprivile, sezione di Sassari, ha fatto mutui ai monti frumentari. Ora per il dubbio cui potrebbe dar luogo una interpretazione ristrettiva della legge 28 luglio 1902, pare che si voglia richiedere il pagamento della tassa di ricchezza mobile sui proventi di questi mutui. Ad eliminare ogni dubbio ho creduto opportuno ed urgente di proporre ora l'emendamento, che spero sarà accettato dalla Commissione e dal Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Nell'emendamento dell'onorevole Abozzi, evidentemente, vi è un piccolo errore di forma, perchè parla di estendere alla Cassa ademprivile la disposizione del secondo capoverso mentre credo voglia parlare del terzo capoverso che è appunto quello che si riferisce alla esenzione dalla ricchezza mobile.

ABOZZI. Appunto.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Allora deve essere rettificato in questo senso.

Effettivamente la Cassa ademprivile ha funzioni assolutamente simili e fa operazioni identiche a quelle delle Casse provinciali per le quali è stata stabilita la esenzione. La Cassa ademprivile non venne compresa in questo articolo 7-bis perchè per forza della legge 28 luglio 1902 è già esentata per dieci anni dalla ricchezza mobile. (*Interruzione del deputato Abozzi*).

È proprio così, non ha che a leggere l'articolo 7 di quella legge e vedrà che è esentata per dieci anni. Col beneficio di cui all'articolo 7-bis ora in discussione, continuerebbe tale esenzione per quattro anni di più. In questo senso, non ho alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze e convengo con lui che l'emendamento deve dire « La disposizione di cui nel terzo comma » anzichè « nel secondo comma », come fu stampato per errore.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 7-bis con l'aggiunta proposta dall'onorevole Abozzi, corretta come nella forma da lui stesso indicata.

(*È approvato*).

Art. 8.

In caso di riconosciuto bisogno, il locatore o il sublocatore di fondi rustici sarà tenuto a somministrare al contadino le sementi occorrenti in proporzione della superficie da coltivarsi nell'annata secondo gli usi locali. La sementa verrà misurata asciutta e non potrà convenirsi un interesse superiore al 5 per cento per l'anno agrario.

La qualità da restituirsi dovrà essere uguale a quella prestata. Quando la restituzione della sementa a grano si faccia sull'aia con grano sconcio, quale esce dalla trebbiatura, potrà convenirsi a favore del locatore (come conguaglio di qualità) la così detta colmatura o sfrido, in misura non superiore al 10 per cento, sempre che la differenza di qualità realmente sussista.

La restituzione delle sementi ed eventuali interessi convenuti dovrà eseguirsi in natura sui raccolti. Nei contratti di partecipazione al prodotto il locatore dovrà prelevare le sementi ed eventuali interessi sul monte comune, eccetto che sia convenuta a favore del locatore o del colono una partecipazione al prodotto relativo in misura superiore ai tre quinti del raccolto, nel quale caso potrà prelevarsi sulla parte spettante